

APPALTI PUBBLICI

SPECIALE “PATENTE A CREDITI” (D.L. 19/2024)

Dal 1° ottobre 2024 è divenuta efficace, la c.d. “patente a crediti/punti” per i cantieri edili, introdotta dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D.L. n. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR 4), e necessaria alle imprese e ai lavoratori autonomi per operare all’interno di cantieri temporanei o mobili, sia pubblici sia privati.

Le norme riguardanti la nuova patente a crediti introducono obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi nonché oneri di verifica e monitoraggio a carico dei committenti.

Si riporta di seguito un sintetico inquadramento giuridico volto ad illustrare i principali rilievi, anche alla luce delle indicazioni contenute nel recente Decreto del Ministero del Lavoro n. 132/2024 e della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 4/2024.

1. Ambito di applicazione

La patente a crediti:

- si applica:
 - alle imprese - anche non qualificabili come edili – e ai lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri;
 - sia agli appaltatori sia alla “filiera” dei subappaltatori;

- non si applica:
 - in caso di mere forniture;
 - a coloro che svolgono prestazioni di natura intellettuale (ad es. ingegneri, architetti, geometri);
 - alle imprese in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria in cui tale classifica è posseduta.

2. Disciplina valida dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024

Per operare/continuare ad operare nei cantieri, le imprese e i lavoratori autonomi che non intendano presentare subito la richiesta di patente a crediti, possono trasmettere via PEC all’Ispettorato Nazionale del Lavoro una mera autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

In questo caso, le imprese e i lavoratori autonomi possono continuare ad operare nei cantieri fino al 31 ottobre 2024 e devono in ogni caso richiedere la patente a punti entro la fine di ottobre.

3. Disciplina “a regime” dal 1° novembre 2024

Per operare nei cantieri sarà necessario essere in possesso della patente a crediti, richiesta dall'impresa o da un suo delegato tramite il portale apposito da oggi attivo sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

4. Adempimenti a carico dei Committenti e delle Stazioni appaltanti

Committenti / Stazioni appaltanti / RL sono tenuti a verificare nei confronti di tutti i soggetti che operano nei propri cantieri il possesso:

- della patente a crediti;
oppure
- dell'attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III;
oppure
- [*solamente fino al 31 ottobre 2024*] di copia dell'autocertificazione trasmessa all'INL di cui al precedente punto 2 e della ricevuta di consegna della PEC di trasmissione di detta autocertificazione.

Nel caso di inosservanza di tali oneri di verifica, i Committenti/le Stazioni appaltanti/il RL sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,91.

5. Altre informazioni utili

- la patente è rilasciata con un punteggio “base” di 30 punti, incrementabile fino a 100 punti;
- la normativa prevede un sistema di premialità con acquisizione di crediti collegate a caratteristiche e practice “virtuose” delle imprese (cfr. Allegato al DM 132/2024), nonché penalità con decurtazione di crediti conseguenti a provvedimenti definitivi per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (cfr. Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008);
- è vietato operare in cantiere a imprese in possesso di patente con un numero di crediti inferiore a 15;
- nel caso in cui un'impresa operi senza patente (e senza SOA adeguata) o con patente con meno di 15 punti all'interno di un cantiere:
 - viene applicata all'impresa una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, e comunque non inferiore a 6.000 euro;
 - tale illecito viene comunicato dall'organo accertatore ad ANAC e al MIT;
 - l'impresa viene esclusa dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi;
- le imprese che abbiano subito una decurtazione a meno di 15 punti possono continuare ad operare in cantiere solamente qualora abbiano già eseguito lavori in misura superiore al 30% del valore del contratto;
- la patente può essere sospesa obbligatoriamente, in caso di morte di un lavoratore imputabile per colpa grave al datore di lavoro, oppure discrezionalmente, in caso di inabilità di un lavoratore;
- durante il periodo di sospensione, è vietato operare all'interno del cantiere da parte dell'impresa destinataria del provvedimento sospensivo. Le eventuali sospensioni vengono annotare dall'Ispettorato all'interno della patente a crediti.